

(N. 548)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VALSECCHI Pasquale, BENAGLIA, TORELLI, CAGNASSO, BERTOLA, FOLLIERI e TIBERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1969

Disciplina della professione di collaboratore scientifico esterno dell'industria farmaceutica

ONOREVOLI SENATORI. — L'informazione al medico sui nuovi ritrovati farmaceutici e sulle indicazioni e contro indicazioni che giornalmente si mettono a punto per nuovi e vecchi farmaci interessa oltre che la pubblica salute anche la generale economia nazionale.

E ciò non solo perchè un pronto ed adeguato intervento sull'ammalato, accelerando i processi di guarigione, può determinare un suo più rapido ritorno nel ciclo produttivo, ma anche perchè una responsabile ed obiettiva informazione può avere dirette conseguenze sul consumo dei farmaci, giunto al punto da allarmare le autorità sanitarie e amministrative.

Appare quindi ben evidente l'importanza e la delicatezza della funzione del collaboratore scientifico che rappresenta oggi l'unico efficace mezzo capace di consentire un costante aggiornamento della classe medica, funzione che si deve ritenere d'altra parte insostituibile, se è stata considerata indispensabile anche nei Paesi dove esiste esclusivamente una produzione di Stato.

Ma appare ancor più evidente la necessità di un urgente intervento in materia da parte del legislatore al fine di sopperire all'attuale mancanza di una qualsiasi regolamentazione con le conseguenze a tutti ben note.

Ed è per questo che il provvedimento che si invoca dovrebbe garantire:

a) una sicura vigilanza sul settore da parte dello Stato;

b) il controllo del possesso di una adeguata competenza e preparazione dei futuri operatori;

c) l'incompatibilità per il collaboratore scientifico di esercitare altra professione sanitaria e l'obbligo delle ditte di valersi solo del personale qualificato avente i requisiti stabiliti dalle norme della legge;

d) una omogenea responsabilizzazione degli operatori del settore, presenti e futuri.

Da questa esigenza deriva la necessità di istituire innanzitutto lo strumento più adatto a garantire tutto ciò: un Albo sotto

il diretto controllo del Ministero della sanità al quale debbano essere iscritti tutti coloro che esercitano od eserciteranno la professione di collaboratore scientifico e per l'iscrizione al quale siano richiesti determinati requisiti. Uno strumento capace di portare ad una opportuna strutturazione deontologica gli operatori interessati, di dare omogeneità ed unità giuridica ad elementi di varia ed eterogenea estrazione.

L'Albo rappresenta quindi il cardine dell'auspicato provvedimento e la sua opportunità ci viene suggerita anche da un'altra considerazione fondamentale: la professione di collaboratore scientifico, che ha caratteristiche ed esigenze del tutto particolari e che abbisognerebbe pertanto di un titolo specifico, non può essere considerata come svolta nell'ambito di altre professioni, per altro ben definite, ma deve essere considerata come professione « nuova ».

Tale è in effetti anche il pensiero del Ministero della sanità che, con nota 100.1/2103/16241 del 17 giugno 1966, così testualmente si è espresso: « La qualificazione di " scientifico " attribuita al propagandista di specialità medicinali acquista autentico significato soltanto se sia legata al presupposto di una cultura universitaria, dato che non si può parlare di scienza, di metodo, di abito mentale, di ricerca, senza quegli studi che sono predisposti alla formazione dello spirito scientifico ».

Nel presupposto di tale cultura, la professione di propagandista di specialità medicinali acquista in modo sicuro i caratteri delle professioni intellettuali di cui si occupa l'articolo 2229 del Codice civile. Tale articolo con la disposizione — la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria la iscrizione in appositi Albi — consente il riconoscimento per legge della professione e dell'Albo.

Al riguardo si può ancora citare il parere della sottocommissione Giustizia della Camera dei deputati che in data 18 gennaio 1968, nell'esprimersi favorevolmente per la istituzione dell'Albo, così puntualizzava la propria decisione: « l'opportunità di una regolamentazione della propaganda dei farmaci non deriva tanto dalla necessità di tutelare una professione che si incardina su specifici titoli accademici, ma piuttosto dalla necessità di difendere l'esercizio di una particolare attività nei cui confronti i diversi titoli di laurea richiesti rispondono più che altro ad una evidente necessità di qualificazione ».

La cultura universitaria richiesta soprattutto per i futuri operatori del settore ci è parsa indispensabile per ovvi motivi anche se non abbiamo ritenuto di limitare la stessa a poche lauree.

L'auspicata legge deve infatti preoccuparsi oltre che della situazione presente anche e soprattutto di quella futura tenendo ben presente l'interesse del servizio che presuppone la possibilità di reperire, all'occorrenza, il personale necessario.

Se si considera che attualmente dei 15.000 circa operatori del settore, poco più di 6.000 sono in possesso di un titolo accademico e che almeno per quanto attiene i farmacisti addetti a questa attività si debbono temere gli effetti della nuova legislazione sulle farmacie previsti dalla legge n. 475 del 2 aprile 1968, per cui è ragionevole temere che molti dei laureati in farmacia oggi presenti nel settore della propaganda medica, potrebbero, in un arco di tempo, più o meno lungo, modificare la loro attuale posizione professionale, si deve poter prevedere che altri eventuali titoli di studio, anche in considerazione dell'imminente riforma degli studi universitari, possano in futuro essere presi in considerazione senza che vengano meno per questo i presupposti della disciplina che si intende oggi giustamente invocare.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituito in ogni provincia l'Albo dei collaboratori scientifici esterni dell'industria farmaceutica, al quale debbono essere obbligatoriamente iscritti tutti coloro che, su mandato o alle dipendenze di una o più imprese industriali o commerciali di prodotti farmaceutici e dietetici, esercitano presso la classe medica l'attività di informazione sulle proprietà dei farmaci e dei prodotti dietetici. L'Albo è compilato e tenuto a cura delle apposite Commissioni provinciali di cui all'articolo 8.

L'iscrizione all'Albo di cui al presente articolo non è incompatibile con l'iscrizione contemporanea agli Ordini professionali per i quali gli interessati risultino essere abilitati.

Art. 2.

Il collaboratore scientifico esterno dell'industria farmaceutica presenta ed illustra, direttamente ai medici, la composizione, le qualità, l'efficacia terapeutica, le controindicazioni delle specialità farmaceutiche e dei prodotti dietetici, al fine di assicurarne l'impiego nelle indicazioni e posologie ottimali.

Il collaboratore scientifico esterno rimette alle ditte mandanti tutte le osservazioni ed esperienze sui prodotti affidati alla sua capacità professionale che i medici gli segnalano.

Art. 3.

L'esercizio della professione di collaboratore scientifico esterno è incompatibile con quello di altra professione o arte sanitaria e con impieghi alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici.

Le ditte di cui all'articolo 1 non possono far svolgere il predetto esercizio professio-

nale a persone con qualsiasi altra qualifica che non sia quella regolata dalla presente legge.

Art. 4.

Ai collaboratori scientifici esterni di cui alla presente legge si applicano le norme previste dagli articoli 170, 171, 172, 173 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Chiunque eserciti l'attività di collaboratore scientifico esterno, contravvenendo alle disposizioni previste dall'articolo 3 è punito, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da lire 50 mila a lire 150.000.

Chiunque eserciti, anche in via provvisoria, l'attività di collaboratore scientifico esterno, senza essere iscritto all'Albo di cui all'articolo 1, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 80.000 a lire 200.000.

Le pene previste dal secondo e terzo comma del presente articolo si applicano anche al produttore o commerciante che si avvale dell'opera di informazione medica in violazione alle norme di cui agli articoli precedenti.

Art. 5.

Per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 1 sono necessari i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato estero nei cui confronti vige un regime di reciprocità;
- b) età non inferiore agli anni 21;
- c) godimento dei diritti civili;
- d) buona condotta;
- e) residenza nella circoscrizione provinciale;
- f) laurea in chimica, o in chimica industriale o in farmacia, o in chimica e tecnologia farmaceutiche, o in medicina o in veterinaria, o in scienze biologiche, o in scienze naturali, o in scienze agrarie, o in ingegneria chimica, o in geologia;
- g) superamento della prova di idoneità professionale secondo norme stabilite di intesa tra i Ministeri della pubblica istruzione e della sanità;

h) versamento della quota annuale di iscrizione stabilita dal Ministero della sanità;

i) dichiarazione con la quale l'interessato, sotto la sua responsabilità attesta di non esercitare altra professione o arte sanitaria e di non essere impiegato alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), può essere comprovato mediante certificato di iscrizione ad altro Albo professionale.

Art. 6.

La cancellazione dall'Albo è pronunciata dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 8 per i seguenti motivi:

a) perdita della cittadinanza di cui alla lettera a) dell'articolo 5 o del godimento dei diritti civili;

b) rinuncia all'iscrizione;

c) cessazione definitiva dell'attività di collaboratore scientifico esterno;

d) radiazione dall'Albo;

e) trasferimento della residenza in altra circoscrizione;

f) morosità nel pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo.

I provvedimenti di cancellazione sono pronunciati dopo aver sentito l'interessato.

La cessazione temporanea dell'esercizio dell'attività di collaboratore scientifico esterno non comporta la cancellazione dall'Albo.

Art. 7.

Contro i provvedimenti della Commissione centrale sono ammessi i ricorsi consentiti dalla legge sanitaria.

Art. 8.

Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge presso ogni ufficio provinciale di Sanità è istituita una speciale Commissione alla quale è demandato il compito di provvedere sulle domande di iscrizione all'Albo, di compilare l'Albo e di pubblicarlo ogni due anni, di promuovere l'azione di-

sciplinare nei confronti di tutti gli iscritti, di vigilare perchè sia impedito l'esercizio abusivo della professione di collaboratore scientifico esterno, di procedere alla cancellazione degli iscritti all'Albo nei casi previsti dall'articolo 6.

Alla Commissione è demandato inoltre il compito di conservare il decoro della professione di collaboratore scientifico esterno; di concorrere allo studio e all'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare la salvaguardia dell'esercizio professionale.

La Commissione, che dura in carica tre anni, è nominata dal Medico provinciale che la presiede, ed è composta da:

a) un rappresentante designato dall'Ufficio provinciale del lavoro;

b) tre collaboratori scientifici esterni scelti tra coloro che verranno all'uopo designati dall'Assemblea degli iscritti all'Albo.

Art. 9.

Il Ministro della sanità può disporre l'istituzione di Albi interprovinciali con la costituzione di corrispondenti Commissioni interprovinciali, aventi per circoscrizione due o più provincie finitime, designandone la sede, quando il numero dei collaboratori scientifici esterni residenti in una provincia sia esiguo, ovvero quando sussistano altre speciali ragioni.

Il rappresentante di cui alla lettera a) del precedente articolo è allora designato dall'Ufficio provinciale del lavoro della provincia in cui ha sede la Commissione interprovinciale.

Art. 10.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presso il Ministero della sanità, è istituita una speciale Commissione centrale alla quale è demandato il compito di promuovere, coordinare, favorire e disciplinare l'attività delle Commissioni pro-

vinciali e di deliberare circa i ricorsi di cui all'articolo 7.

Alla Commissione centrale di cui al presente articolo è inoltre demandato il compito di vigilare, sul piano nazionale, alla conservazione del decoro della professione di collaboratore scientifico esterno; di dare il proprio concorso alle Autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare gli Albi provinciali.

La Commissione è istituita con decreto del Ministro della sanità, dura in carica quattro anni ed è composta da:

a) un rappresentante del Ministero della sanità che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) quattro collaboratori scientifici scelti tra coloro che verranno all'uopo designati dalle Commissioni provinciali di cui al precedente articolo 8.

NORME TRANSITORIE

Art. 11.

Nella prima applicazione della presente legge e per un anno dalla sua entrata in vigore, potranno ottenere l'iscrizione all'Albo tutti coloro che, indipendentemente dal possesso del requisito previsto dalla lettera f) dell'articolo 5, dimostrino di avere iniziato e continuato ininterrottamente, per almeno tre anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'attività di collaboratore scientifico esterno.

All'uopo l'interessato dovrà presentare specifica dichiarazione autenticata dal datore di lavoro e copia notarile o del contratto di lavoro, o del versamento del primo contributo assicurativo da parte del datore di lavoro, o di altro documento atto a comprovare in tal senso l'esercizio dell'attività disciplinata della presente legge.

Art. 12.

Per la prima istituzione delle Commissioni di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge i collaboratori scientifici esterni, previsti rispettivamente dalle lettere *b*) e *d*) dei citati articoli, saranno designati dalle organizzazioni nazionali della categoria interessata.

Art. 13.

Sino a quando non saranno emanate le disposizioni relative alla prova di idoneità professionale prevista alla lettera *g*) dell'articolo 5, detto requisito è sostituito dal certificato di laurea in una delle facoltà menzionate alla lettera *f*) dello stesso articolo.

Art. 14.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo provvederà alla emanazione delle norme di attuazione della stessa.